

Informativa ex art. 4 Regolamento SFDR - Mancata presa in considerazione degli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("**Regolamento SFDR**"), la SGR non prende attualmente in considerazione i principali effetti negativi delle proprie decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità (i "**PAI**") secondo le modalità previste dal Regolamento delegato (UE) 2022/1288.

Al contempo, però, la comprensione e misurazione delle *performance* ESG rappresenta un aspetto strategico per la SGR, che presta attenzione alle esternalità negative delle proprie decisioni di investimento attraverso:

- un *negative screening* diretto ad escludere, a titolo esemplificativo, investimenti in immobili in aree naturali protette o vietate ai fini della conservazione della biodiversità, o destinati all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili, o conduttori dei FIA immobiliari gestiti o società *target* che svolgono attività che potrebbero avere un impatto negativo su collettività e ambiente;
- specifiche *due diligence* condotte da *advisor* qualificati al fine di definire il profilo ESG dell'opportunità d'investimento;
- con riferimento ai fondi caratterizzati come "articolo 8" ai sensi del Regolamento SFDR, una raccolta di dati e informazioni strutturata in ottica di rendicontazione verso le parti interessate, anche al fine di individuare opportunità di valorizzazione e miglioramento delle *performance* ESG, in particolare in ambito ambientale.

La SGR si riserva la facoltà di mutare la propria posizione rispetto alla considerazione dei PAI e di aggiornare, di conseguenza, la presente informativa.

Data di pubblicazione: 10 marzo 2021

Data 1° aggiornamento: 4 luglio 2022

Data 2° aggiornamento: 20 giugno 2023

Data 3° aggiornamento: 13 ottobre 2025